



Roma, 6 dicembre 2016
Protocollo: 3811/AC/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°30

Oggetto: Legge n. 225 del 1° dicembre 2016, di conversione, con modificazioni, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 6-2016 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Antonio Cosentino



12-57 105 011 2016 F. ISE. 1110

3801

Roma, 5 dicembre 2016

Prot. n. 18856_2016_Direzione Generale

Preg.mo dr. Marco Brunelli

Direttore Generale

LNP Serie A

Preg.mo dr. Paolo Bedin

Direttore Generale

LNP Serie B

Preg.mo dr. Massimo Ciaccolini

Segretario Generale

LND

Preg.mo dr. Francesco Ghirelli

Direttore Generale

Lega Pro

Si trasmette, in allegato, la Circolare n.6-2016, elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî di questa Federazione, avente per oggetto "Legge n. 225 del 1° dicembre 2016, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale" con preghiera di portarla a conoscenza delle società e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

IL DIRETTORE GENERALE

Michele UVA





UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 6 – 2016

Oggetto : Legge n. 225 del 1° dicembre 2016, di conversione, con modificazioni, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale –

Sulla G.U. n. 282 del 2 dicembre 2016 – S.O. n. 53 -, è stata pubblicata la legge in oggetto che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 193/2016, del quale sono state fornite le prime indicazioni con la precedente Circolare FIGC-UST n. 5 del 2 novembre u.s.. La presente Circolare è, pertanto, riepilogativa dei provvedimenti adottati con il D.L. n. 193 con le modifiche apportate dalla legge di conversione, relativamente a quelle che più possono interessare i destinatari della Circolare stessa.

Art. 1 -Soppressione di Equitalia

L'art. 1 del decreto prevede che a decorrere dal 1° luglio 2017 è soppressa Equitalia e che l'attività della riscossione sarà espletata dall'istituendo ente pubblico economico denominato "Agenzia delle entrate – Riscossione", sottoposto all'indirizzo ed alla vigilanza del Ministero dell'Economia e Finanza, il cui Comitato di gestione, al quale non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese, è composto dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, in qualità di Presidente dell'ente, e da due componenti nominati dall'Agenzia medesima tra i propri dirigenti. L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate.

Art. 4 – Disposizioni per il recupero dell'evasione – Trasmissione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute –

Comma 1 – *(sostituzione dell'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)* - I soggetti passivi IVA devono inviare, in luogo dello spesometro, **i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e ricevute e registrate nello stesso trimestre, comprese le bollette doganali nonché i dati delle relative variazioni.** La trasmissione va effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre con la seguente cadenza: 1° trimestre – 31 maggio; 2° trimestre – 16 settembre (in luogo del 31 agosto); 3° trimestre – 30 novembre; 4° trimestre – entro il mese di febbraio.

Comma 2 – *(sono aggiunti gli artt. 21-bis e 21-ter all'art. 21 di cui al comma 1)* – **Art. 21-bis-** I soggetti passivi IVA devono trasmettere, negli stessi termini delle fatture emesse e ricevute, **i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'IVA, fermi restando gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.** Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA (quali ad es. le ssd e asd che optano per la legge n. 398/91).



Art 21-ter- In riferimento agli obblighi di cui agli artt. 21 e 21-bis è attribuito, una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico un credito d'imposta pari a 100 euro. Il credito spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 50.000 euro.

Comma 3 (Sanzioni per omessa o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2)- Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura emessa e ricevuta si applica la **sanzione di 2 euro per ciascuna fattura con un massimo per ciascun trimestre di 1.000 euro**. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro se la trasmissione è effettuata o è corretta entro o 15 giorni successivi alla scadenza stabilita. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA è punita con la sanzione di da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita.

Commi 4 e 5 – (termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA) Sono eliminati alcuni adempimenti (spesometro, comunicazioni black list, modelli intra-acquisti). Per il primo anno di applicazione (2017) è stabilita una comunicazione semestrale iniziale da effettuare **entro il 25 luglio 2017**. Le successive comunicazioni sono trimestrali (16 settembre 2017 e febbraio 2018). **La dichiarazione annuale IVA 2017 relativa al 2016 deve essere prodotta entro nel mese di febbraio 2017 mentre, a decorrere dal 2017, la dichiarazione annuale IVA (2018) dovrà essere prodotta tra il 1° febbraio ed il 30 aprile-**

Comma 6 – lett. a-ter) – I termini di decadenza per gli accertamenti in tema di imposte sui redditi e IVA sono ridotti di due anni, in luogo di uno, in caso di trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati dei corrispettivi.

Art. 5 – Dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento

Con la disposizione dell'art. 5 è stato riconosciuto finalmente l'allineamento dei termini per la presentazione della **dichiarazione integrativa a favore** con quelli vigenti per la dichiarazione integrativa a sfavore.

Pertanto, dal 24 ottobre 2016 è possibile presentare le dichiarazioni a favore dei redditi, IRAP, IVA e 770 relative ai periodi d'imposta precedenti al 2015 – fino al 2011 compreso –, analogamente a quanto previsto per le dichiarazioni integrative a sfavore. Le dichiarazioni integrative, quindi, sia a favore che a sfavore, potranno essere presentate entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (termine di decadenza dell'azione accertatrice).

Ne consegue che fino al 31 dicembre 2016 sarà possibile presentare la dichiarazione integrativa sia essa a favore che a sfavore relativa al periodo d'imposta 2011 (UNICO 2012).

Per le annualità successive al 2015 il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa sia a favore che a sfavore - è quello del quinto anno, così come previsto per i termini di decadenza dell'azione accertatrice.



La presentazione delle dichiarazioni integrative, a favore e a sfavore, fa slittare i termini di decadenza dell'azione accertatrice a partire dal momento di presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente, però, ai soli elementi oggetto dell'integrazione.

La dichiarazione integrativa va presentata utilizzando i modelli conformi a quelli relativi al periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione

L'eventuale credito generato dalla presentazione della dichiarazione integrativa a favore potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale nel Mod. F 24 qualora l'integrativa sia trasmessa entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo; nel caso in cui sia presentata oltre il predetto termine, il credito potrà essere utilizzato in compensazione solo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Anche la dichiarazione annuale IVA può essere integrata in senso favorevole entro i termini previsti per l'accertamento. Se il credito deriva dalla dichiarazione integrativa IVA inviata **entro** il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno solare successivo, il credito stesso potrà essere compensabile oppure scomputabile in detrazione in sede di liquidazione o di dichiarazione annuale; il credito derivante dalla dichiarazione integrativa IVA inviata **oltre** il predetto termine può essere chiesto con apposita istanza di **rimborso** all'Agenzia delle entrate ovvero può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati **a partire dal periodo d'imposta successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni ridotte, così come resta ferma in ogni caso la facoltà per il contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggior debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile

Art. 6 – Definizione agevolata delle cartelle esattoriali

Comma 1 – Consente la definizione agevolata dei carichi (ruoli) affidati agli agenti della riscossione (Equitalia) **dal 2000 al 2016** (*l'annualità 2016 è stata introdotta con la legge di conversione*) senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Sono, pertanto, definibili solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione dilazionate in rate sulle quali sono dovuti gli interessi, a decorrere dal 1° agosto 2017, al tasso del 4,5% annuo. **In ogni caso il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 ed il restante 30% nell'anno 2018 in rate di pari importo nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018**

Comma 2 – A tal fine deve essere presentata apposita dichiarazione, che consente di accedere all'agevolazione, **entro il 31 marzo 2017**. Entro la stessa data il debitore può integrare, con le stesse modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data. La dichiarazione va fatta sul modello che



deve essere pubblicato sul sito internet dell'agente della riscossione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. In tale dichiarazione deve essere indicato il numero delle rate nel quale si intende effettuare il versamento nonché le eventuali pendenze di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data del 31 marzo è possibile integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

Comma 3 – Entro il 31 maggio 2017 l'agente della riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, il numero e la data di scadenza delle singole rate con riferimento sia al 2017 che al 2018 attenendosi ai seguenti criteri: per l'anno **2017** la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di **luglio, settembre e novembre** mentre per l'anno **2018** la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di **aprile e settembre**.

Commi 3-bis e 3-ter – L'agente della riscossione fornisce al debitore i dati necessari ad individuare i carichi definibili ai sensi del comma 1, presso i propri sportelli o nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale. **Entro il 28 febbraio 2017** l'agente della riscossione deve comunicare al debitore per quali carichi, affidati nel 2016, non risulti ancora notificata la cartella di pagamento, l'avviso di accertamento o di addebito.

Comma 4 – In caso di mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti. In tal caso i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.

Comma 4-bis – E' introdotta una specifica disciplina per i carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Tali carichi possono essere rateizzati anche in deroga a quanto prevede il decreto, se alla data di presentazione della dichiarazione per la definizione agevolata sono trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento.

Comma 5 – A seguito della presentazione della dichiarazione di definizione agevolata sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione e, fermo restando quanto previsto nel comma 8, sono sospesi per i carichi oggetto della dichiarazione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016. L'agente della riscossione, a seguito della presentazione della dichiarazione di definizione agevolata non può avviare nuove azioni esecutive nè proseguire nelle procedure di recupero coattivo salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Commi 6 e 7 – Ai pagamenti dilazionati previsti dal decreto non sono applicabili le disposizioni dell'art. 19 del DPR n. 602/1973 che prevede dilazioni di pagamento in maggior numero di rate. Il pagamento delle somme può essere effettuato mediante domiciliazione sul c/c bancario eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione o mediante bollettini precompilati che saranno allegati alla comunicazione dell'agente della riscossione o presso gli sportelli di quest'ultimo.



Comma 8 – Possono produrre dichiarazione di definizione agevolata anche i debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi di cui al comma 1 e purchè, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. In questo caso, ai fini della determinazione delle somme da versare con la definizione agevolata, **si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale (tributo) e interessi compresi nei carichi nonché di aggi e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica delle cartelle di pagamento, mentre restano definitivamente acquisite e non rimborsabili le somme già versate a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati, di interessi di dilazione e interessi di mora.** Il pagamento della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina la revoca automatica della precedente dilazione accordata.

Comma 9 – se il debitore ha già corrisposto integralmente con i pagamenti parziali effettuati in precedenza quanto dovuto per la definizione agevolata, deve, per beneficiare della definizione agevolata, produrre la dichiarazione prescritta per la definizione.

Comma 10 – Sono esclusi dalla definizione agevolata le risorse proprie UE, le sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

Comma 11- Per quanto riguarda le sanzioni amministrative per **violazioni al Codice della strada**, la definizione agevolata è limitata agli interessi, ivi compresi quelli per ritardato pagamento *(nella precedente stesura erano escluse le sanzioni per violazioni al Codice della strada)*.

Comma 13-bis – La definizione agevolata può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo.

Art.6-bis

E' consentita anche ai tributaristi o consulenti tributari certificati e qualificati ai sensi della legge sulle professioni non organizzate, (legge 14 gennaio 2013, n. 4) di svolgere la rappresentanza e fornire assistenza ai contribuenti innanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria

Art.6-ter

E' estesa la possibilità di introdurre la definizione agevolata, con l'esclusione delle sanzioni delle entrate regionali e degli enti locali, demandando ai relativi enti la disciplina di attuazione.

Art. 7 – Riapertura dei termini per l'emersione delle attività detenute illecitamente all'estero-

Sino al 31 luglio 2017 è possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria *-voluntary disclosure* – da parte di coloro che non abbiano già fruito della prima change nel 2015.

La nuova *voluntary disclosure* è simile al ravvedimento operoso nel senso che il contribuente dovrà liquidare le imposte, sanzioni ed interessi relativamente alle violazioni commesse fino al 30 settembre 2016.



L'istanza per usufruire della *voluntary disclosure* deve essere presentata, **a partire dal 24 ottobre 2016 e fino al 31 luglio 2017** ma l'integrazione dell'istanza e i documenti relativi possono essere prodotti fino al successivo 30 settembre. Entro lo stesso termine i soggetti interessati provvedono al versamento di quanto dovuto – imposte, sanzioni, interessi – o in tre rate mensili di pari importo con pagamento della prima rata entro lo stesso termine del 30 settembre 2017.

Art.7-quater – Disposizioni in materia di semplificazione fiscale –

Comma 1 – Viene eliminata la presunzione legale relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari anche con riguardo ai versamenti. Per le imprese viene indicato un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione per i prelievi e i versamenti di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili.

Comma 5 – A modifica dell'art. 54, comma 5 del TUIR, vengono incluse tra le spese deducibili dal reddito di lavoro autonomo quelle relative alle prestazioni di viaggio e trasporto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

Commi 6, 7 e 8

Disciplinano la notifica mediante posta certificata – **pec** – degli avvisi di accertamento e degli altri atti che devono essere notificati alle imprese individuali, alle società o ai professionisti.

Comi 9-13 –

Viene aggiornata la disciplina della notifica mediante posta certificata della cartella di pagamento con riferimento all'indice nazionale degli indirizzi (INI) di posta certificata.

Commi 14- 15 –

Viene posticipato dal 28 febbraio al 31 marzo di ciascun anno il termine per la consegna ai soggetti interessati della certificazione unica – CU – dei sostituti d'imposta a decorrere dal 2017 con riferimento alle certificazioni relative al 2016.

Comma16-

E' prevista la sospensione dei termini dal 1° al 31 agosto per la trasmissione di documenti richiesti al contribuente dall'Agenzia delle entrate con esclusione di quelli relativi alle richieste effettuate nel corso dell'attività di accesso, ispezione e verifica nonché delle procedure di rimborso ai fini IVA.

Comma17-

E' prevista la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre del termine di trenta giorni per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Commi 19 -20 -



E' posticipato dal 16 al 30 giugno il termine per il versamento a saldo dell'IRPEF e dell'IRAP; i versamenti IRES e IRAP sono spostati dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese riferimento *(a far tempo dal 1° gennaio 2017 i versamenti a saldo e della 1^ rata di acconto IRES e IRAP per i soggetti con esercizio chiuso al 31 dicembre devono essere effettuati entro il 30 giugno mentre i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare versano le imposte a saldo e in acconto – 1^ rata - entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del bilancio).*

Commi da 27 a 30 – Opzioni

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello a quello in corso al 31 dicembre 2016, le opzioni esercitabili ai sensi del TUIR si intendono tacitamente prorogate oltre il limite naturale a meno che non intervenga espressa revoca da parte del soggetto interessato.

Le opzioni da comunicare con la dichiarazione dei redditi, qualora l'adempimento non sia stato tempestivamente eseguito, hanno comunque efficacia purchè non vi sia stato un inizio di attività di accertamento o di contestazione di sanzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Comma 31 -

A far tempo dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto (2 dicembre 2016), cambia, per i soggetti senza partita IVA la regola dell'utilizzo del Mod. F 24. Per detti soggetti sarà possibile utilizzare il Mod. F 24 cartaceo con saldo di qualsiasi importo – **anche superiore a 1.000 euro** - , purchè non siano presenti compensazioni. In tal caso dovrà essere utilizzato il Modello in via telematica.

Comma 32 -

E' innalzato da 15.000 a 30.000 euro l'ammontare dei rimborsi IVA subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario *(la nuova soglia risulta applicabile già a decorrere dalle istanze di rimborso annuale presentate con la dichiarazione IVA 2017 relativa al credito 2016)*- Al di sopra di tale soglia, invece, per l'esecuzione dei rimborsi IVA è necessario richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale IVA, presentare idonea garanzia patrimoniale in favore dell'Amministrazione finanziaria.

Commi 44 – 45 -

E' prevista la chiusura d'ufficio, senza applicazione di sanzioni. delle partite IVA inattive da tre anni.

Art. 14 – Mutualità generale

Viene modificata la disciplina, recata dal D.Lgs. n. 9/2008, in materia di destinazione di quota parte delle risorse assicurate dal mercato ai diritti audiovisivi alla mutualità generale. In particolare si abolisce la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre.

E' stabilito che la Lega Nazionale professionisti di serie A (organizzatore delle competizioni) debba destinare non più almeno il 4% ma una quota pari al 10% delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti, esclusivamente per lo sviluppo dei



settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della FIGC.

La quota è interamente destinata alla FIGC che determina i criteri e le modalità di erogazione secondo le finalità sopra previste previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari.

I fondi sono destinati nella misura del 6% alla Lega di serie B, nella misura del 2% alla Lega Pro, nella misura dell'1% alla Lega Nazionale Dilettanti e nella misura dell'1% alla FIGC.

Entro il 31 gennaio di ogni anno la FIGC presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato con delega allo sport, una relazione sull'attività svolta nell'anno sportivo precedente.